

Combustione illecita di rifiuti e lecito abbruciamento di scarti vegetali

A norma dell'art. 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.»

L'articolo in commento è stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2014, n. 6, di conversione del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientale e industriale ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate», con particolare riferimento alla Regione Campania e, segnatamente, all'area compresa fra province di Napoli e Caserta, meglio nota come “Terra dei fuochi” in ragione della pratica, ivi tristemente diffusa, di smaltire i rifiuti attraverso roghi le cui esalazioni nocive contribuiscono ad accrescere il pregiudizio per l'ambiente e per la salute degli abitanti (v. RUGA RIVA C., “*Il decreto Terra dei fuochi: un commento a caldo...*” in lexambiente.it).

Tra gli interessi giuridici sottesi alla riforma figura, accanto alla tutela dell'ambiente e della salute, la tutela della sicurezza agroalimentare, in funzione della quale sono predisposti gli specifici interventi di cui agli artt. 2 e 3 della legge in commento; in tale ottica, la collocazione sistematica della nuova fattispecie delittuosa, introdotta dalla legge n. 6/2014 subito dopo il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sembra appunto configurare la combustione illecita quale forma qualificata di smaltimento (in tal senso si esprime ALBERICO A., “*Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*”, in

dirittopenalecontemporaneo.it, cui si rinvia per una trattazione approfondita ed esaustiva della fattispecie).

Il delitto di combustione illecita di rifiuti ha natura di fattispecie sussidiaria, trovando applicazione salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Diversamente da quanto stabilito dall'art. 423 c.p., a mente del quale è punito con la reclusione da tre a sette anni «chiunque cagiona un incendio», la condotta incriminata dall'art. 256 bis T.U.A. consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti. In proposito interessa ricordare che, secondo il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, gli elementi costitutivi del reato di incendio, classificato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi, e nella difficoltà di spegnimento. La locuzione impiegata dal legislatore della novella costituisce dunque una significativa anticipazione della soglia di tutela del bene giuridico a condotte prodromiche alla propagazione delle fiamme, consentendo di ritenere integrata la fattispecie in parola in presenza della mera presa delle fiamme sui rifiuti, indipendentemente dalla propagazione del fenomeno. Trattasi, dunque, di reato di pericolo presunto, in relazione al quale la pericolosità della condotta è valutata implicitamente dal legislatore senza possibilità di prova contraria circa la sua concreta esistenza.

Oggetto materiale del reato sono i rifiuti, da intendersi secondo la concezione normativa contenuta nell'art. 183 del medesimo Testo Unico. Deve trattarsi, in particolare, di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, espressione quest'ultima indifferentemente riferibile al luogo di deposito ovvero alle modalità dello stesso. La seconda parte del primo comma dell'art. 256 bis T.U.A. prevede, peraltro, una pena più elevata in caso di combustione di rifiuti pericolosi (secondo la nozione di cui all'art. 184 del Testo Unico); si discute circa la natura giuridica della previsione di cui, da taluni ritenuta circostanza aggravante – come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti – da tal'altri fattispecie autonoma di reato.

Alla previsione di cui all'art. 256 bis T.U.A. soggiacciono tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione di quelli «vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» menzionate dall'art. 184 comma 2 lettera e) del T.U.A., nel qual caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 255, richiamato dal comma 6 dell'art. 256 bis del medesimo Testo Unico.

L'elemento psicologico del reato consiste nella coscienza e volontà di appiccare il fuoco ai rifiuti; siffatta consapevolezza deve investire tutti i requisiti della fattispecie, ivi compresa, in particolare, la natura di rifiuto del prodotto bruciato e la relativa tipologia.

Sono previste a carico del responsabile conseguenze restitutorie quali, in particolare, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese per la bonifica.

Sono inoltre previsti aumenti di pena se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata (cfr. comma 3), ovvero in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza (cfr. comma 4).

La tipologia di reato scelta e la cornice edittale stabilita determinano l'inclusione del delitto di combustione illecita di rifiuti nel novero delle fattispecie in relazione alle quali è consentito l'arresto in flagranza; ciò ha determinato, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla entrata in vigore del provvedimento, il ricorso da parte delle forze dell'ordine alla citata misura precautelare personale per lo più nei confronti di agricoltori intenti a bruciare materiale vegetale di risulta, finendo così per colpire proprio e solo i destinatari della tutela approntata dalla novella e ovvero i protagonisti del settore agroalimentare.

A tale proposito giova evidenziare che, come pure segnalato dai primi commentatori della riforma, sebbene la giurisprudenza prevalente qualifichi gli scarti vegetali in termini di rifiuti non pericolosi, con conseguente incriminabilità della condotta di smaltimento – eventualmente anche mediante abbruciamento – degli stessi (in tal senso v. Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles 21.12.2005 e sezione distaccata di Borgo del 6.3.2006; Cass.pen., sez. 3, 24.2.2005 n. 12356 e 4.11.2008, n. 46213; in senso difforme Cass.pen., sez. 3, 7.3.2013, n. 16474), gli enti pubblici territoriali disciplinano la combustione di stoppie, implicitamente autorizzando siffatta condotta, ove esercitata nel rispetto delle prescrizioni di volta in volta imposte al mero scopo di prevenire gli incendi (cfr. AMENDOLA G. “Decreto Terra dei fuochi e combustione di stoppie” in lexambiente.it del 5 maggio 2014).

Il tema è stato affrontato dal recentissimo decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui art. 14 comma 8 punto b) ha aggiunto all’art. 256 bis T.U.A. il comma 6 bis, che esclude l’operatività dell’articolo in questione al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, disciplinando il coordinamento della nuova disposizione penale con le norme di rango primario e secondario rispettivamente adottate dalle Regioni e dai Comuni.

Diana Russo